

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5936 del 25/10/2024
Oggetto	OGGETTO: Cambio di titolarità di Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale COMUNE: ZOLA PREDOSA (BO) TITOLARE: PROTERM SRL CODICE PRATICA N. BO08A0118/24CT
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6193 del 25/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITÀ DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: ZOLA PREDOSA (BO)

TITOLARE: PROTERM SRL

CODICE PRATICA N. BO08A0118/24CT

**IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL POLO SPECIALISTICO
DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI**

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni

e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo,

presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (R.R.) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio

idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta al Prot. n. PG/2024/67219 del 11/04/2024 (**pratica BO08A0118/24CT**), presentata da PROTERM SRL, P.IVA e C.F. 00368640371, con sede legale a Calderara di Reno (BO) in Via Piretti 4, con cui viene richiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita a SIDERIT SRL, P.IVA E C.F. 01603891209, con sede legale a Zola Predosa (BO) in via Casteldebole 2/2a, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2384 del 25/05/2020, a seguito di fusione per incorporazione di SIDERIT SRL in PROTERM SRL (Atto Notarile Rep N. 4859 del 21/09/2023);

richiamata la Determinazione n.3782 del 30/03/2015 (**pratica BO08A0118**) della Regione Emilia-Romagna con la quale è stata rilasciata a SIDERIT SRL la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con una portata massima di 3 l/s per un volume massimo di prelievo di 8.900 mc/a, mediante il pozzo ubicato sul terreno identificato catastalmente al Foglio 20 mappale 42, ad uso alimentazione circuito idraulico delle torri di raffreddamento; con scadenza al 31/12/2024;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2384 del 25/05/2020 (**pratica BO08A0118/20VR01**), con la quale è stato rilasciato a SIDERIT SRL, il rinnovo della concessione sopra richiamata, con le seguenti varianti:

- per un volume massimo di prelievo di 12.000 mc/a
- con scadenza al 31/12/2029,

senza la predisposizione di un nuovo disciplinare di concessione;

dato atto che in data 23/08/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

dato atto che l'uso stabilito nella concessione è assimilato all'uso *industriale* ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c) dell'art. 152 della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001;

ritenuto che, stante:

1. la necessità, per chiarezza amministrativa, di ricomprendere in un unico disciplinare di concessione tutte le condizioni previste dalla Determinazione n.3782 del

30/03/2015 (pratica BO08A0118) e le varianti assentite con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2384 del 25/05/2020 (pratica BO08A0118/20VR01);

2. gli aggiornamenti della pianificazione di settore intercorsi dalla data di rilascio della concessione assentita con Determinazione n.3782 del 30/03/2015 in merito alla verifica di compatibilità della derivazione con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati dal prelievo, sia opportuno procedere, contestualmente al cambio di titolarità richiesto, alla redazione di un nuovo disciplinare di concessione;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, il prelievo:

1. **interessa**, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, **il corpo idrico sotterraneo: Conoide Reno - Lavino libero, codice 0160ER DQ1 CL, caratterizzato:** - da stato chimico e quantitativo *Buono*; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da pressioni di tipo 2.1 e 2.2 e impatti di tipo *IN*, ovvero da dilavamento diffuso di aree ad uso urbano e agricolo che comporta inquinamento da nutrienti; da soggiacenza piezometrica, media, nel punto di prelievo, compresa tra 55 e 60 m di profondità da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza compresa tra 5 e 2,5 mm/a;

2. **comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", **un rischio ambientale (repulsione)**, per impatto *moderato* e criticità *elevata*, per cui la derivazione può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifiche prescrizioni;

preso atto, in assenza di specifica normativa di settore, della verifica di congruità dei fabbisogni idrici con il prelievo richiesto, effettuata dal proponente;

richiamate le comunicazioni acquisite agli atti al Prot. n. 210902 del 25/08/2010 ed al Prot. n. 125777 del 27/02/2015, con cui la ditta SIDERIT SRL ha dichiarato, come misure di risparmio idrico, di aver:

1. effettuato la sostituzione dello scambiatore di calore in ferro dell'impianto di raffreddamento con uno in acciaio che permette di utilizzare acque di raffreddamento con concentrazione maggiore di salinità e quindi di ridurre la quantità di spurgo;

2. realizzato vasche di prima pioggia e di accumulo che consentono il riutilizzo delle stesse nell'impianto di raffreddamento;

3. intrapreso nuovi sistemi gestionali dell'uso della risorsa;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni dovuti fino alla annualità della data di presentazione dell'istanza di cambio di titolarità (11/04/2024);

accertato che il concessionario uscente a garanzia della concessione ha versato in data 26/03/2015 l'importo di € 2069,6 (pratica BO08A0118) e in data 19/05/2020 l'importo di € 50,00 (pratica BO08A0118/20VR01) per un totale di € 2119,6 quale deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera l del RR n. 41/2001, e che tale deposito può essere mantenuto, trattandosi di cambio di titolarità motivato da fusione per incorporazione di Società;

verificato che è stato effettuato il pagamento delle spese istruttoria pari ad euro 90,00;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del cambio di titolarità a favore di PROTERM SRL, alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare al presente atto di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- di effettuare il monitoraggio: - del volume di prelievo annuale mediante installazione di un contatore sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo del pozzo; - del livello di soggiacenza piezometrica della falda nel pozzo, almeno 2 volte l'anno (indicativamente una misura in aprile e l'altra in novembre), in condizioni sempre statiche, ovvero dopo un fermo pozzo per un periodo di almeno 12 ore;

- di trasmettere all'amministrazione i dati del monitoraggio, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

preso atto che con Prot. n. PG/2024/186944 del 16/10/2024 è stata acquisita la dichiarazione di assenso della proprietà del terreno su cui insiste il pozzo all'utilizzo del medesimo da parte del concessionario;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 24/10/2024 (assunta agli atti al prot._192501 del 24/10/2024);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a PROTERM SRL, P.IVA e C.F. 00368640371, con sede legale a Calderara di Reno (BO) in Via Piretti 4, il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata a SIDERIT SRL con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2384 del 25/05/2020, di cui il presente atto costituisce variante non sostanziale, alle seguenti condizioni:

a) con una portata massima di 3 l/s per un volume massimo di prelievo di 12.000 mc/a, mediante il pozzo ubicato sul terreno identificato catastalmente al Foglio 20 mappale 42 in Comune di Zola Predosa (BO), ad uso industriale;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **fino alla data 31/12/2029**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, che sostituisce il disciplinare tecnico della Determinazione n.3782 del 30/03/2015 (pratica BO08A0118) rilasciata a SIDERIT SRL;

3) di stabilire che il canone annuale per uso industriale, calcolato applicando l'art 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle delibere Regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e ss. mm. ii., è fissato in euro **2.458,17** per l'anno 2024, già versato a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione ;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. in euro 2119.60, corrispondente ad una annualità del canone di concessione stabilito in sede di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2384 del 25/05/2020, è già stata corrisposta con i versamenti di € 2069,6 effettuati in data 26/03/2015 (pratica BO08A0118) e di € 50,00 in data 19/05/2020 (pratica BO08A0118/20VR01) a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse

risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Leonardo Caporale, collaboratore del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, ai sensi della DET-2024-520 del 04/07/2024;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata a PROTERM SRL, P.IVA e C.F. 00368640371, con sede legale a Calderara di Reno (BO) in Via Piretti 4, nella persona del suo legale rappresentante

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: Conoide Reno - Lavino libero, codice 0160ER DQ1 CL, mediante il pozzo ubicato sul terreno identificato catastalmente al Foglio 20 mappale 42 in Comune di Zola Predosa (BO), nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:678880, Y:929625, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) l'opera di presa è un pozzo profondo 130,30 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro di 280 mm, con 5 tratti filtranti: da 89,50 a 94,50 m; da 96,50 a 98,00 m; da 107,50 a 111,00 m ; da 116,00 a 118,00 m e da 125,50 a 126,50 m di profondità; equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 5,5 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 3 l/s;

C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di 3 l/s, per complessivi 12.000 mc/anno;

D) le acque prelevate sono utilizzate per il reintegro delle torri evaporative dell'impianto di raffreddamento a servizio del processo di trattamento termico e lavaggio di materiali metallici. Tale uso è assimilabile all'uso "industriale", di cui all'art. 152, comma 1, lett. C, della L.R. 3/1999, come precisato dalle D.G.R. di aggiornamento dei canoni citate in premessa.

E) le acque di spurgo provenienti dall'impianto di raffreddamento, sono riutilizzate in parte nel ciclo di lavaggio delle lavatrici dei pezzi; le acque di prima pioggia sono accumulate in tre vasche per complessivi 70 mc e riutilizzate a servizio delle torri di raffreddamento;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- **installare un contatore dei volumi di prelievo** sulla tubazione di mandata della pompa sommersa del pozzo, prima della sua messa in esercizio;
- effettuare il monitoraggio del volume di prelievo annuale e del livello di soggiacenza piezometrica della falda, nel pozzo, almeno 2 volte l'anno (indicativamente una misura in aprile e l'altra in novembre), in condizioni sempre statiche, ovvero dopo un fermo pozzo per un periodo di almeno 12 ore;
- trasmettere all'amministrazione i dati del monitoraggio, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda del corpo idrico di prelievo, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.